

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli
II GIUDICE**

DOTT.SSA Maria Tuccillo

Il Tribunale di Napoli, seconda sezione, in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxxx/2022R.G. affari contenziosi civili e vertente

TRA

BANCA., già **BANCA OMISSIS** Soc. Cooperativa,

OPPONENTE

CONTRO

OMISSIS S.P.A

OPPOSTA

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2022 del 14/15.5.2022, emesso su ricorso di **omissis Spa** Tribunale di Napoli con cui veniva ingiunto a **BANCA** di consegnarle: 1) copia contratto xxxxxxx (sbf xxxxxx) con affidamento; 2) copia contratto di apertura di credito; 3) copia convenzioni determinazioni tasso di interesse, commissioni, provvigioni di massimo scoperto, giorni valuta; 4) copia di eventuali contratti e convenzioni successivi agli originari; 5) copia estratti conto e prospetti scalari relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente con relativo affidamento, il tutto con condanna della resistente alle spese e competenze della procedura monitoria deducendo la correttezza e buona fede della Banca nel rapporto contrattuale col cliente, avendo provveduto a consegnare i documenti con pec del 30.08.2022 e mancanza dei presupposti ex art. 633 e segg. Cpc.

Ciò posto, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio **omissis** spa, che contestava i fatti posti a fondamento dell'opposizione domandandone il rigetto e ad ogni modo, in caso declaratoria di cessazione della materia del contendere, di tener conto del comportamento della banca ai fini della statuizione delle spese.

In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente che in data 12.03.2024 ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 6.07.2024 per discussione e decisione ex art 281 sexies cp.c., dando un termine alle parti per il deposito di eventuali note difensive.

Tanto premesso, rilevato che dopo la notifica del decreto ingiuntivo in 30.08.2022 e prima della notifica dell'atto di opposizione l'opponente ha provveduto a consegnare tutti i documenti di cui al decreto ingiuntivo, avuto riguardo **al limite temporale dei dieci anni cui sottostà l'obbligo di conservazione dei documenti ex art 119 TUB da parte della banca, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.**

In merito al governo delle spese di lite, avuto riguardo alla fondatezza della pretesa di cui al ricorso monitorio e avuto riguardo alla circostanza che l'opponente pur provvedendo alla consegna dei documenti dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha instaurato il presente giudizio, la banca va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da **BANCA.**, già **BANCA OMISSIS** avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2022 del 14/15.5.2022 emesso dal Tribunale di Napoli, così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:

- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. xxxx/2022 del 14/15.5.2022;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio che si liquidano complessivamente in euro 1591,00 e le spese del presente giudizio che liquida in 2906,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014 con attribuzione in favore dei procuratori antistatari **avv omissis avv omissis**
Napoli, 5.07.2024(4)
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo

EX PARTE